

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **44**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARRA, AMATO, ARMAROLI, BECCHETTI, BERGAMO, BERRUTI, BERTUCCI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, CASCIO, CAVANNA SCIREA, COLA, COLLAVINI, D'ALIA, TERESIO DELFINO, d'IPPOLITO, FILOCAMO, GAZZILLI, GIANNATTASIO, MANCUSO, MANZIONE, MASSIDDA, MISURACA, PAGLIUCA, PALUMBO, PAOLONE, PILO, PRESTIGIACOMO, RICCIO, SANZA, SAPONARA, SCOCA, TARADASH, TRINGALI, SANTORI, ALEFFI, MIGLIORI, FLORESTA, MUSSOLINI, DIVELLA, COLOMBINI, DELL'UTRI, ROSSO, MAIOLO, FRATTA PASINI, LOSURDO, BENEDETTI VALENTINI, SCALTRITTI, CONTI, CARLO PACE, FRAU, BURANI PROCACCINI, STAGNO d'ALCONTRES, SELVA, MARTINI, MANZONI, CUSCUNÀ, VINCENZO BIANCHI, ANTONIO PEPE, MANTOVANO, LO PRESTI, DE FRANCISCIS, MATACENA, TASSONE, ARMOSINO, MICCICHÈ, MARRAS, TARDITI, PECORELLA, POLI BORTONE, CUCCU, VALDUCCI, DEL BARONE, MARINACCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del « non lavoro »

Presentata l'8 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel lontano 1955, con atto deliberativo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, venne istituita una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

Il ristagno del numero degli occupati e il crescente « non lavoro » che vede in Italia una percentuale di disoccupati del 12,4 per cento, percentuale che nel meridione raggiunge livelli del 24-25 per cento e per i giovani raggiunge picchi di oltre il 60 per

cento, devono indurci a considerare tale gravissimo fenomeno come il flagello della nostra generazione.

Occorre conoscere le cause del « non lavoro » a livello dei settori primario e secondario e persino nel settore terziario, in passato in grande espansione. Occorre altresì indagare sui danni meta-economici che lo stato di disoccupazione provoca nelle masse giovanili sui seguenti versanti:

a) rapporti tra condizione di non lavoro e attività criminali;

b) rapporti tra condizione di non lavoro e droga;

c) rapporti tra condizione di non lavoro e famiglia;

d) rapporti tra condizione di non lavoro e istituzioni scolastiche;

e) rapporti tra condizione di non lavoro e democrazia.

Dopo quattro anni e tre mesi di attività parlamentare siamo pervenuti alla constatazione che non basta fare leggi e discutere atti di sindacato ispettivo, ma occorre partire da una conoscenza delle condizioni reali del Paese ed in un'Italia ordinata a « Repubblica fondata sul lavoro » è fondamentale conoscere le cause e gli effetti di un fenomeno devastante che priva i giovani e molti dei meno giovani di quella cittadinanza piena che è anche cittadinanza del lavoro.

I dati conoscitivi che emergeranno dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta non potranno non aiutare il Parlamento e il Governo nell'impegno totale che occorre attivare o incrementare per il traguardo degli inizi del terzo millennio: quello di dare ai giovani la cittadinanza del lavoro.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del non lavoro e della condizione dei giovani non lavoratori con i seguenti compiti:

a) conoscere le cause del « non lavoro »;

b) conoscere gli effetti della condizione dei giovani disoccupati nei rapporti tra condizione di non lavoro e attività criminali; condizione di non lavoro e droga; condizione di non lavoro e famiglia; condizione di non lavoro e istituzioni scolastiche; condizione di non lavoro e democrazia;

c) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per agevolare l'accesso al lavoro ed il rilancio delle attività produttive.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vicepresidente e un segretario con votazione a scrutinio segreto.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 7.

1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

ART. 8.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

ART. 9

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.